



Copia

**COMUNE DI OSCHIRI**  
**VIA MARCONI, 9 – 07027**  
**PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO**  
**P. IVA 00110800901**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N.25 del 03/05/2018**

**OGGETTO: IUC anno 2018 - Approvazione aliquota Tributo Servizi Indivisibili - TASI. Integrazione e rettifica precedente delibera C.C. n. 6/2018.**

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal **24.04.2018 prot. 4047** ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. SIRCANA PIETRO - Presidente	Si
2. DECANDIA ANDREA - Vice Sindaco	Si
3. FOGU TOMASO - Consigliere	No
4. SOTGIA MARIANO - Consigliere	Si
5. LANGIU SALVATORE - Consigliere	Si
6. FAVINI GAETANO - Consigliere	Si
7. ROSU MARIA PAOLA - Consigliere	Si
8. PUTZU AGOSTINO - Consigliere	Si
9. LAMBRONI GIUSEPPA FRANCESCA - Consigliere	Si
10. LAI MARIA GIOVANNA CARMELA - Consigliere	No
11. MUSCAS PIERA - Consigliere	Si
12. SCATTOLIN ANNA LAURA - Consigliere	Si
13. SINI ALESSANDRO - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Risultano presenti n.11 e assenti n.2. Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Sig. Pietro Sircana in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni:

Cognome e nome	Presente
CARTA CHIARA – Assessore esterno	Sì
CHISCUZZU GIUSEPPINA – Assessore esterno	Sì
FRESU PIETRO – Assessore esterno	Sì

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COCCO GAVINA con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità tecnica	Favorevole	03.05.2018	Dott.ssa Gavina Cocco	
Regolarità contabile	Favorevole	03.05.2018	Dott.ssa Gavina Cocco	

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle modifiche al sopra richiamato comma 639 introdotte dall'art. 1, comma 14. Lett. a) della L. 208/2015, è posto "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 669 (modificato dall'art. 1, comma 14 della L. 208/2015), art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che il comma 671, art. 1 della L. 147/2013 prevede che, la TASI, sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al sopra citato comma 669 e che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677.

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che l'art. 1, comma 37, let. b) della L. 205/2017 ha stabilito che anche per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015 possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione TASI già confermata per l'anno 2017;

#### **Visto**

il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 in base era stata disposta la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui avessero previsto aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, disponendo, altresì, che tale divieto non si applicasse alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

- Visto** l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016, con il quale, anche per l'anno 2017, è stata sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe vigenti nell'anno 2015, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI.
- Visto** l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016 e come, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che sospende, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe vigenti nell'anno 2015, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI.
- Considerato** che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.
- Richiamata** la propria deliberazione n. 6 del 02.03.2018 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI nelle seguenti misure:
- a) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unopermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
  - b) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unopermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
  - c) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unopermille) per le aree edificabili;
  - d) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unopermille) per i fabbricati con rendita catastale fino a € 20.000,00;
  - e) aliquota TASI nella misura di del 1,5 ‰ (unovirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 20.000,01 e € 40.000,00;
  - f) aliquota TASI nella misura di 2,5 ‰ (duevirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 40.000,01 e € 60.000,00;
  - g) aliquota TASI nella misura di 3,3 ‰ (trevirgolatrepermille) per i fabbricati con rendita catastale superiore a € 60.000,00;
  - h) detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa con rendita inferiore o uguale a € 180,00. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
  - i) detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa possedute da soggetti il cui nucleo familiare anagrafico è composto da almeno 5 componenti. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate. La detrazione spetta per il periodo dell'anno in cui le predette condizioni si realizzano.

**Ravvisato** di dover rettificare la predetta delibera prevedendo una aliquota massima pari allo 3,0 ‰;

**Considerato** che il divieto di variazione delle aliquote per l'anno 2018 vale solamente laddove la modifica comporti un aggravio per i cittadini mentre è consentita se dalla modifica consegue un risparmio di imposta per i contribuenti

**Rilevato** che, a decorrere dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14. Lett. a), la TASI non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (così come definita ai fini dell'applicazione dell'IMU) dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata a concorrere;

che il comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

**Rilevato** che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili distintamente richiamati nell'allegato A) del regolamento IUC, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI di seguito indicate:

- a) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unopermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
- b) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unopermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;
- c) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unopermille) per le aree edificabili;
- d) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unopermille) per i fabbricati con rendita catastale fino a € 20.000,00;
- e) aliquota TASI nella misura di del 1,5 ‰ (unovirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 20.000,01 e € 40.000,00;
- f) aliquota TASI nella misura di 2,5 ‰ (duevirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 40.000,01 e € 60.000,00;
- g) aliquota TASI nella misura di 3,0 ‰ (trepermille) per i fabbricati con rendita catastale superiore a € 60.000,00;
- h) detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa con

rendita inferiore o uguale a € 180,00. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

- i) detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa possedute da soggetti il cui nucleo familiare anagrafico è composto da almeno 5 componenti. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La detrazione spetta per il periodo dell'anno in cui le predette condizioni si realizzano.

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 12 del 09.01.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Applicazione delle aliquote dei tributi comunali T.A.R.I , IMU e T.A.S.I. - Anno 2018. Indirizzi alla Responsabile del Settore Finanziario”

**Rilevato** che con la propria precedente deliberazione n. 3 del 02.03.2018 sono state determinate per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU

**Richiamati** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2018

il Decreto del Ministro dell'interno del 9 febbraio, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

**Visto** l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario.

Presenti e votanti n. 11 consiglieri

Con votazione ad esito unanime

## D E L I B E R A

- 1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote della TASI:
- a) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unopermille) per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa.
- b) aliquota TASI nella misura del 1‰ (unopermille) per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, qualsiasi sia il classamento degli stessi, inclusi i fabbricati parificati alla categoria D/10;

- c) aliquota TASI nella misura del 1 ‰ (unpermille) per le aree edificabili;
  - d) aliquota TASI nella misura di del 1 ‰ (unpermille) per i fabbricati con rendita catastale fino a € 20.000,00;
  - e) aliquota TASI nella misura di del 1,5 ‰ (unvirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 20.000,01 e € 40.000,00;
  - f) aliquota TASI nella misura di 2,5 ‰ (duevirgolacinquepermille) per i fabbricati con rendita catastale compresa tra € 40.000,01 e € 60.000,00;
  - g) aliquota TASI nella misura di 3,0 ‰ (trepermille) per i fabbricati con rendita catastale superiore a € 60.000,00;
  - h) detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa con rendita inferiore o uguale a € 180,00. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
  - i) detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale accatastata nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa possedute da soggetti il cui nucleo familiare anagrafico è composto da almeno 5 componenti. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. La detrazione spetta per il periodo dell'anno in cui le predette condizioni si realizzano.
- 2) Di dare atto che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nell'allegato A) della presente deliberazione;
  - 3) Di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
  - 4) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO A:

**Elenco dei servizi indivisibili e previsione di bilancio per l'anno 2018**

- 1) ORGANI ISTITUZIONALI .....
- 2) ANAGRAFE .....
- 3) POLIZIA MUNICIPALE .....
- 4) SERVIZIO NECROSCOPICO .....
- 5) ILLUMINAZIONE PUBBLICA .....
- 6) GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA .....

- 7) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI.....
- 8) UFFICIO TECNICO .....







Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**F.to Il Sindaco  
Pietro Sircana**

---

**Il Segretario  
F.to Dr.ssa GAVINA COCCO**

---

---

---

Prot. N°4357, li 10/05/2018

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale di Oschiri, 10/05/2018

**Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa GAVINA COCCO**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/05/2018 al 25/05/2018, con numero 766 come prescritto dall'art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, senza reclami;

è divenuta esecutiva il giorno 03-mag-2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000);  
 decorsi 10 gg dalla Pubblicazione (Art.134, c.3, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)

Dalla Casa Comunale di Oschiri, 10/05/2018

**Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa GAVINA COCCO**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  
Oschiri li,

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Gavina Cocco